



PON GAS FSE 2007÷2013, Obiettivo Convergenza, Asse E - "Capacità istituzionale"
Progetto: "Semplifica Italia. Cantieri regionali per la semplificazione"

Seminario

La semplificazione delle procedure per il rilascio dei titoli edilizi per cittadini e imprese

La semplificazione delle procedure per il rilascio dei titoli edilizi per cittadini e imprese

a cura di Carlo Apponi – Formez PA

18 aprile 2013

Bari - Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci

Formez_{PA}



AGENDA POSSIBILE

**Relazione del Gruppo di lavoro in materia
economico-sociale ed europea (12.04.2013)**

**istituito il 30 marzo 2013 dal Presidente
della Repubblica**

Agenda Possibile

“Opzione zero” per i regimi autorizzatori non necessari

La piena attuazione delle disposizioni sulla misurazione e sulla riduzione degli oneri amministrativi (Moa) consentirebbe di ridurre sensibilmente i regimi autorizzatori e i connessi oneri burocratici. Tuttavia, la regola in base alla quale è necessario eliminare un numero di oneri pari a quelli che si ritiene di dover introdurre **muove implicitamente dal presupposto che l'attuale livello di oneri amministrativi sia soddisfacente**. Al contrario, **esso andrebbe drasticamente ridotto, perseguendo prioritariamente l'integrale eliminazione dei vincoli e delle restrizioni**.

Solo dove questa semplificazione non sia possibile per evidenti ragioni di pubblico interesse, i vincoli all'iniziativa economica andrebbero mantenuti, ma limitatamente a quanto strettamente necessario per il perseguimento di tali ragioni, assicurando il rispetto del principio di proporzionalità.

Di conseguenza, **occorre varare un provvedimento che obblighi le amministrazioni a dichiarare, in tempi certi, gli atti per i quali si intende procedere a una drastica semplificazione, prevedendo un monitoraggio trimestrale on-line sulle effettive realizzazioni, i cui dati siano accessibili al pubblico**.

Agenda Possibile

Assicurare la semplificazione, sfoltire i livelli decisionali e rafforzare i poteri sostitutivi

Introduzione di **incentivi e sanzioni** che assicurino l'attuazione delle politiche di semplificazione a livello statale, regionale e locale al fine di evitare che l'inerzia amministrativa sia un vero ostacolo all'avvio di attività economiche, grandi e piccole.

Negli ultimi tempi, la legislazione ha fatto riferimento a istituti che, in diversa misura, equiparano il silenzio della pubblica amministrazione al permesso di avviare l'attività, fatta salva la possibilità di un **controllo successivo**. Tale sistema incontra però **due limiti**:

1. **il primo** è che, soprattutto quando si tratta di investimenti importanti, **non basta il silenzio, perché chi investe vuole la sicurezza di una decisione favorevole espressa**;
2. **il secondo** è che **questo genere di istituti** (come la SCIA) **hanno un ambito di applicazione incerto**.

Queste incertezze vanno eliminate. Soprattutto, **occorre introdurre meccanismi che disincentivino e sanzionino i ritardi e consentano a imprese e cittadini di conoscere preventivamente quali siano i tempi dell'azione amministrativa**.

Di conseguenza, **si propone di introdurre una norma che preveda un indennizzo forfetario e automatico per i ritardi delle pubbliche amministrazioni, la quale coesisterebbe con la possibilità di far valere il danno da ritardo davanti al giudice**; tale strumento andrebbe generalizzato a tutti i livelli amministrativi e a tutte le modalità di azione.

Agenda Possibile

Si ritiene indispensabile **riordinare, eventualmente sopprimendo o accorpendo, i troppi enti** che affollano il sistema amministrativo (come le Province, le Comunità montane, i consorzi di enti locali), al fine di rendere più efficiente il processo decisionale amministrativo e di assicurare una dimensione territoriale migliore allo svolgimento ottimale delle funzioni loro assegnate.

La **sussidiarietà** è un criterio elastico di ripartizione dei compiti tra i vari livelli amministrativi e va presa seriamente: **se una funzione viene esercitata in modo inadeguato e inefficiente da parte dell'amministrazione che ne è titolare, essa deve essere attratta a un livello territoriale superiore**. Perciò, se l'amministrazione competente a decidere non lo fa nei tempi stabiliti, deve essere sostituita da un'altra di livello superiore. Occorre, pertanto, **rivedere la disciplina legislativa dei poteri sostitutivi** e, in linea di massima, con riguardo ai procedimenti e alle attività amministrative più importanti, prevedere espressamente chi e come interviene, in chiave sostitutiva, in caso di inerzia.

La sostituzione dovrebbe operare sia tra uffici di livello diverso della medesima amministrazione, sia nel rapporto tra diversi soggetti istituzionali (Comuni, Regioni, Stato). I meccanismi prospettati – sui tempi certi di decisione e sull'uso dei poteri sostitutivi – andrebbero applicati anche quando si ricorra alla **conferenza di servizi** che, da strumento di semplificazione, in tanti casi si è trasformata in una negoziazione senza fine.

Agenda Possibile

Una pubblica amministrazione strumento di innovazione e crescita: misurare, valutare, promuovere e condividere le migliori pratiche.

Non è sufficiente impedire che **le PP.AA.** siano un ostacolo all'attività economica ma **devono trasformarsi in un elemento di competitività del sistema e in un supporto per i cittadini e quindi da stimolo alla crescita.**

E' quindi essenziale che l'azione e l'organizzazione amministrativa si basino sulla **cultura del risultato**, attuando un modello legislativo che già è stato tracciato. Occorre procedere al più presto alla determinazione di standard di efficienza e di costo comuni a gruppi omogenei di pubbliche amministrazioni, in modo tale da rendere possibile la comparazione delle prestazioni, effettuata da soggetti terzi e indipendenti.

L'obiettivo è quello di creare una **competizione virtuosa, anche grazie all'uso del web**, tra pubbliche amministrazioni, specialmente quelle che erogano servizi ai cittadini, come le strutture sanitarie, la scuola e l'università.

Si propone di costituire il **fondo previsto dalla normativa per le amministrazioni dalle prestazioni migliori** sulla base di parametri comparabili, il quale non dovrebbe essere soggetto al blocco degli stipendi pubblici.

Per raggiungere tali obiettivi è necessaria la **diffusione delle tecnologie digitali**. Esse riducono i costi, favoriscono la semplificazione e agevolano il controllo e la partecipazione dei cittadini. Pertanto, va data sollecita attuazione all'Agenda digitale nelle pubbliche

d.l. n. 70/2011 (l. n. 106/2011)

In materia **di riduzione degli oneri amministrativi (taglia oneri)**:

L'art. 6, co. 2, lett. f) e il co. 3 introducono alcune modifiche al meccanismo del c.d. «**taglia-oneri amministrativi**», previsto dall'articolo 25 del d.l. n. 112/2008:

Le **modifiche** introdotte con le disposizioni in esame **sono tre**:

- Viene inserito un inciso al co. 3 dell'art. 25 volto a precisare che **il piano di riduzione degli oneri amministrativi adottato da ciascun Ministro in attuazione del programma nazionale attiene alle materie affidate alla competenza del rispettivo Ministero.**
- Si stabiliscono alcune specifiche modalità operative per **l'estensione del meccanismo taglia-oneri alle regioni e agli enti locali.** Infatti, si prevede che **regioni, province e comuni adottino**, nell'ambito delle rispettive competenze, **interventi di tipo normativo, amministrativo o organizzativo tesi alla riduzione degli oneri amministrativi**, da stabilirsi sulla base delle risultanze delle attività di misurazione.
- Si prevede che anche **le autorità amministrative indipendenti con funzioni di vigilanza e garanzia (Consob, Garante privacy, Antitrust ecc.), effettivo**, nell'ambito dei propri ordinamenti e con le risorse disponibili a legislazione vigente, **la misurazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri entro il 31 dicembre 2012.** A tal fine, possono proporre le misure legislative e regolamentari ritenute funzionali all'obiettivo.

Relazione alle Camere

Il CdM dell'8 marzo 2013 ha approvato la **Relazione alle Camere** avente per oggetto «**Liberalizzazione delle attività economiche e riduzione degli oneri amministrativi sulle imprese**» elaborata in base all'art. 1, co. 3 del d.l. n. 1/2012 (c.d. Liberalizzazioni).

Tale norma prevede, in particolare, **l'adozione di regolamenti ad efficacia delegificante** (con la contestuale abrogazione delle leggi vigenti ai sensi dell'art. 17, co. 2, della l. n. 400/1988) **per individuare le attività liberalizzate e per semplificare i rimanenti adempimenti procedurali e le relative forme di controllo da parte dell'Amministrazione.**

Tali regolamenti potranno essere adottati dal Governo, previa approvazione, da parte delle Camere, di una relazione che specifichi “periodi ed ambiti di intervento degli atti regolamentari”.

La **presente relazione costituisce il “cuore” dell'intervento del Governo Monti per la Semplificazione delle procedure degli adempimenti delle imprese.**

Dovranno essere abrogate anche le norme che pongono divieti e restrizioni alle attività economiche non adeguati o non proporzionati alle finalità pubbliche perseguite, nonché le disposizioni di pianificazione e programmazione territoriale o temporale autoritativa con prevalente finalità economica o prevalente contenuto economico, che pongono limiti, programmi e controlli non ragionevoli, non adeguati o non proporzionati rispetto alle finalità pubbliche dichiarate.

Relazione alle Camere

Le rimanenti disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche **dovranno in ogni caso essere interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua del principio costituzionale per il quale l'iniziativa economica privata è libera secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.**

La disposizione è di evidente importanza, in quanto **ha l'ambizione di ridisegnare una parte cospicua del sistema amministrativo italiano attraverso la tendenziale caducazione dei provvedimenti che condizionano ex ante l'accesso al mercato.**

In conclusione, l'obiettivo è quello di giungere ad una nuova **“amministrazione amica”** volta ad aiutare i cittadini e le imprese ad attivare i propri ambiti di libertà ed a favorire il conseguente sviluppo economico ed occupazionale, **secondo principi di certezza delle regole e di tutela dell'affidamento, limitando al minimo i divieti e le incombenze burocratiche alla stregua di un criterio di ragionevolezza e proporzionalità**, e l'auspicio è che tali indirizzi possano essere condivisi anche dal nuovo Parlamento e dal nuovo Governo che ne sarà espressione.

I Percorsi Sperimentali

PERCORSI SPERIMENTALI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA **(art. 12, d.l. n. 5/2012)**

Fermo restando quanto previsto dalle norme di **liberalizzazione delle attività economiche** e di **riduzione degli oneri amministrativi** per le imprese e tenendo conto anche dei risultati del **monitoraggio** di cui al d.P.R. n. 160/2010,

le Regioni, le CCIAA, i comuni e le loro associazioni, le agenzie per le imprese, le altre amministrazioni competenti e le organizzazioni e le associazioni di categoria interessate, comprese le organizzazioni dei produttori agricoli

possono stipulare **convenzioni**,

su proposta dei **Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e per lo sviluppo economico**, sentita la Conferenza unificata Stato regioni ed autonomie locali,

per attivare percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le iniziative ed attività delle imprese sul territorio,

in ambiti delimitati e a partecipazione volontaria, **anche mediante deroghe** alle procedure ed ai termini per l'esercizio delle competenze facenti esclusivamente capo ai soggetti partecipanti, dandone preventiva ed adeguata informazione pubblica.

PERCORSI SPERIMENTALI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA (art. 37-bis, d.l. n. 179/2012)

Zone a burocrazia zero

Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'art. 12, co. 1, del d.l. n. 5/2012, **che proseguono fino al 31 dicembre 2013**, possono essere individuate "**zone a burocrazia zero**", non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico.

Nelle zone predette i soggetti sperimentatori possono individuare e rendere pubblici i **casi in cui il rilascio delle autorizzazioni di competenza sono sostituite da una comunicazione dell'interessato allo sportello unico per le attività produttive. Nei rimanenti casi per le nuove iniziative produttive, avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, i procedimenti amministrativi sono conclusi con l'adozione del provvedimento conclusivo previa apposita conferenza di servizi telematica ed aperta a tutti gli interessati, anche con modalità asincrona.** I provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro positivamente adottati entro **trenta giorni** dall'avvio del procedimento se un provvedimento espresso non è adottato entro tale termine.

PERCORSI SPERIMENTALI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA (art. 37-bis, d.l. n. 179/2012)

Zone a burocrazia zero

Per le aree ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, ove la zona a burocrazia zero coincide con una delle **zone franche urbane** di cui all'art. 37, le risorse previste per tali zone franche urbane, ai sensi dell'art. 1, co. 340, della legge n. 296/2006, sono utilizzate dal sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.

La semplificazione non si applica ai procedimenti amministrativi di natura tributaria, di pubblica sicurezza ed attinenti all'incolumità pubblica.

L'art. 43 del d.l. n. 78/2010 è abrogato.

PERCORSI SPERIMENTALI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

(art. 12, d.l. n. 5/2012; art. 37-bis, d.l. 179/2012)

Il **Governo adotta**, entro il 31/12/2013, **uno o più regolamenti** ai sensi dell'art. 17, co. 2, della l. n. 400/1988, al fine di **semplificare i procedimenti amministrativi** concernenti l'attività di impresa.

Con i regolamenti sono altresì individuate le attività sottoposte ad **autorizzazione**, a **segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) con asseverazioni** o a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) **senza asseverazioni** ovvero a mera **comunicazione** e quelle del tutto **libere**.

Le **convenzioni** finora stipulate sono le seguenti:

- **Convenzione con la Regione Veneto, Unioncamere Veneto;**
- **Convenzione con la Regione Toscana;**
- **Convenzione con la Regione Sicilia;**
- **Convenzione con la Provincia di Potenza;**
- **Convenzione con la Regione Abruzzo.**

Il SUAP e il SUE

Il SUAP e il SUE


Il d.P.R. n. 380/2001 dispone:

- **All'art. 1 (Ambito di applicazione), comma 3, che «Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi.»**
- **All'art. 5 (Sportello unico per l'edilizia), comma 1-bis, che «(...) Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.»**


Il d.P.R. n. 160/2010, all'art. 4, cc. 1 e 2, dispone:

«Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento (...) Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP (...)»

d.P.R. n. 160/2010: Procedimento unico (art. 7)



d.P.R. n. 380/2001: Permesso di costruire (art. 20)



La SCIA edilizia: art. 19, l. n. 241/1990

L'art. 5, co. 2, lett. c), d.l. n. 70/2011 reca l'interpretazione autentica dell'art. 19 della l. n. 241/1990 chiarendo che le disposizioni ivi previste:

- **si applicano alle DIA in materia edilizia disciplinate dal d.P.R. n. 380/2001 e s.m., con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire** (*es. nuova costruzione in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche [art. 22, co. 3, d.P.R. n. 380/2001]...*);
- **non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che**, in attuazione dell'art. 22, co. 4 (*...le Regioni possono ampliare o ridurre...*), del d.P.R. n. 380/2001 e s.m., **abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all'art. 22, co. 3, del medesimo decreto.**


Dispone, inoltre, che **nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta**, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

La SCIA edilizia: art. 19, l. n. 241/1990

L'art. 13, co. 1, d.l. n. 83/2012 modifica:

- il terzo periodo del co. 1, dell'art. 19 apportando le seguenti modifiche:
«Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti»
- l'art. 23 del d.P.R. n. 380/2001 ed in particolare il comma 1-bis dispone
«Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive ... essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione di cui al comma 1, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti».

SCIA Edilizia



I Moduli unici edilizi

È in corso l'attività istruttoria nell'apposito gruppo di lavoro del tavolo istituzionale per definire ulteriori interventi di semplificazione nel settore Edilizia:

- **definizione di un modulo unico nazionale, per ciascun titolo edilizio (SCIA, PdC, CIL), che preveda la richiesta delle medesime informazioni (e degli stessi allegati) su tutto il territorio nazionale, con sezioni variabili che tengano conto delle specificità regionali;**
- **predisposizione di istruzioni condivise a livello nazionale, allegate alla modulistica unificata, che forniscano una interpretazione uniforme delle disposizione normative in materia edilizia e una guida alla compilazione e alla presentazione del PdC, della SCIA e della CIL;**
- **informatizzazione della procedura che consenta la presentazione online di tutta la documentazione necessaria, incluse le autorizzazioni preliminari, riducendo i tempi di lavorazione delle pratiche da parte delle amministrazioni competenti.**

L'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Aria

IMPIANTI CHE PREVEDONO EMISSIONI
(aut. preventiva)


IMPIANTI ED ATTIVITA' IN DEROGA
(Parte I, All. IV
Parte V, T.U.A.)

IMPIANTI ED ATTIVITA' IN DEROGA
(Parte II, All. IV
Parte V, T.U.A.)

TERRE E ROCCE DA SCAVO
(art. 186, T.U.A.)

d.P.R. 227/2011

d.M. 161/2012



Rumore

IL COMUNE HA PROVVEDUTO ALLA ZONIZZAZIONE
(art. 1, d.P.C.M. 1/3/91 e art. 6, c. 1, l. n. 447/95)

IL COMUNE NON HA PROVVEDUTO ALLA ZONIZZAZIONE
(art. 2, d.P.C.M. 1/3/91 e art. 6, c. 1, l. n. 447/95)

Acque

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
(art. 74, T.U.A.)

ACQUE REFLUE DOMESTICHE E ASSIMILATE
(art. 74, T.U.A.)
(art. 101, T.U.A.)

ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI PRIMA PIOGGIA
(art. 113, T.U.A.)

PERIC. - All. D

SPECIALI

NON PERIC.

ORIGINE

URBANI

PERIC. (*) - non DOM

Rifiuti

DIVIETO GENERALE
(art. 110, T.U.A.)

AUTORIZZAZIONE RILASCIATA DALL'AUTORITA' COMPETENTE
(art. 110, T.U.A.)

AUTORIZZAZIONE SU COMUNICAZIONE INVIATA ALL'AUTORITA' COMPETENTE
(art. 110, T.U.A.)

Rifiuti c/o impianti di trattamento delle acque reflue urbane

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Il Regolamento di disciplina dell'**Autorizzazione unica ambientale (AUA)**, uno degli strumenti di semplificazione per le imprese introdotti dalla l. n. 35/2012 (d.l. n. 5/2012: "Semplifica Italia"), **ha lo scopo di alleggerire il carico degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa ambientale, garantendo comunque la massima tutela dell'ambiente.**

Il provvedimento è stato esaminato in **via preliminare** dal Consiglio dei Ministri del 14/09/2012 ed in **via definitiva** il 15/02/2013, su proposta dei Ministri dell'ambiente, della pubblica amministrazione e semplificazione e dello sviluppo economico: dopo aver acquisito i previsti pareri della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Si tratta di una nuova **Autorizzazione**, rilasciata dallo **Sportello unico per le attività produttive**, che andrà a sostituire **sette** atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legge in materia ambientale, indicati nel regolamento stesso.

Tra i vantaggi: a) **minori costi organizzativi** per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico; b) **durata dell'autorizzazione di quindici anni** a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

I destinatari del provvedimento sono **le microimprese, le piccole e medie imprese (d.m. 18/04/2005) nonché gli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA = prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).**

Sono esclusi: a) **gli impianti soggetti ad AIA** (impianti di cui all'allegato VIII del d.lgs. n. 152/2006); b) i **progetti sottoposti a VIA** *quando tale valutazione comprende e **sostituisce** tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale (art. 26, co. 4, d.lgs. n. 152/2006).*

La **domanda** per il rilascio, corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste è **presentata dai gestori degli impianti al SUAP** che la trasmette immediatamente, in modalità telematica **all'autorità competente** (cioè la provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale) e ai **soggetti competenti** e ne verifica in accordo con **l'autorità competente** la **correttezza formale**.

Qualora **l'autorità competente** riscontri che è necessario **integrare la documentazione presentata, lo comunica** tempestivamente e in modalità telematica **al SUAP**, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

I **gestori degli impianti** presentano domanda di AUA nel caso in cui siano assoggettati, ai sensi della normativa vigente, al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all'aggiornamento di **almeno uno** dei seguenti titoli abilitativi:

a) **autorizzazione agli scarichi di cui agli artt. 124-127** (capo II, titolo IV, sezione II) della Parte III del D.Lgs. 152/2006;

L'art. 124 fissa i **criteri generali**, l'art. 125 disciplina la domanda di autorizzazione agli **scarichi di acque reflue industriali**, mentre l'art. 126 disciplina l'approvazione dei **progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane**, l'art. 127 riguarda i **fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue**.

b) **comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del D.Lgs. 152/2006, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;**

Si tratta di impianti di **allevamento intensivo di pollame e suini** (utilizzo agronomico), delle **acque di vegetazione dei frantoi oleari** (l. n. 574/1996), delle **aziende di cui all'art. 101, co. 7, lett. a), b) e c)**, e delle **piccole aziende agroalimentari** individuate dall'art. 17 del d.m. politiche agricole e forestali 7 aprile 2006.

c) **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/2006;**

Tale autorizzazione alle emissioni in atmosfera **non riguarda** (per quanto disposto dall'art. 269) **gli impianti di incenerimento e coincenerimento e gli altri impianti di trattamento termico dei rifiuti, né gli impianti soggetti ad AIA e gli impianti di deposito di oli minerali, compresi i gas liquefatti, nonché gli impianti in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1 e 5, del D.Lgs. 152/2006.**

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

d) **autorizzazione generale** di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/2006;

Tale articolo consente, in deroga all'art. 269, l'adozione di **apposite autorizzazioni generali** alle emissioni in atmosfera, per specifiche categorie di stabilimenti, individuate in relazione al tipo e alle modalità di produzione.

e) **nulla osta relativo alle emissioni sonore**, di cui all'art. 8, commi 4 e 6, della L. 447/1995;

Il co. 4 prevede che le domande di concessioni edilizie (permesso di costruire) o altri provvedimenti che autorizzano l'esercizio di attività produttive devono contenere una **documentazione di previsione di impatto acustico**. Il successivo co. 6 prevede che la domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle citate attività, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori ai valori limite, deve contenere l'indicazione delle **misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti**. La relativa documentazione deve essere inviata all'ufficio competente per l'ambiente del comune ai fini del rilascio del relativo nulla-osta.

f) **autorizzazione all'utilizzo dei fanghi** derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all'art. 9 del D.Lgs. 99/1992;

Il co. 2 dell'art. 9 prevede **un'autorizzazione** da parte della Regione e una **notifica**, con almeno 10 giorni di anticipo, alla regione, alla provincia ed al comune di competenza, quando iniziano le operazioni di utilizzazione dei fanghi.

g) **comunicazioni in materia di attività sui rifiuti ammesse alle procedure semplificate** di cui agli artt. 215-216 del D.Lgs. 152/2006.

L'art. 215 riguarda l'attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate nel luogo di produzione dei rifiuti stessi (c.d. **autosmaltimento**), l'art. 216 le **operazioni di recupero**.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti **di non avvalersi dell'AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale (art. 7)**, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell'istanza per il tramite del SUAP.

Nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia, le **regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere compresi nell'AUA** e definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione di cui all'art. 6, co. 1.

Nel caso di scarichi idrici contenenti sostanze pericolose, viene prevista la presentazione, **almeno ogni 4 anni**, di una comunicazione intermedia sugli esiti degli autocontrolli.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Ai fini del **rinnovo** dell'AUA il titolare della stessa, **almeno sei mesi prima della scadenza**, invia all'autorità competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata.

È consentito far riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o comunque le informazioni in essa contenute, siano rimaste immutate.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione.

L'autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

a) le **prescrizioni** stabilite nella stessa **impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale** stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;

b) **nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali** lo esigono.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Il gestore che intende effettuare una **modifica dell'attività o dell'impianto** ne dà comunicazione all'autorità competente e, **salvo il caso di modifica sostanziale**, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro **sessanta giorni** dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.

L'autorità competente provvede, ove necessario, ad **aggiornare l'autorizzazione** in atto e **tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione**.

Il gestore che intende effettuare una **modifica sostanziale** presenta una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4.

L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata è una **modifica sostanziale**, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, **ordina al gestore di presentare una domanda di autorizzazione** ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 e **la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione**.

Le **Regioni e le Province Autonome possono**, nel rispetto delle norme di settore vigenti, **definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare modifiche**.

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

In relazione ai procedimenti disciplinati nel presente regolamento sono posti a carico dell'interessato le **spese e i diritti previsti da disposizioni di leggi statali e regionali vigenti nelle misure ivi stabilite**. Possono essere, altresì, previsti diritti di istruttoria la cui misura, sommata agli oneri di cui al precedente periodo, non può comunque eccedere quella complessivamente posta a carico dell'interessato prima dell'entrata in vigore del presente regolamento per i singoli procedimenti relativi ai titoli abilitanti sostituiti dall'autorizzazione unica ambientale.

I Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, in raccordo con la Conferenza Unificata e sentite le associazioni imprenditoriali, predispongono forme di **monitoraggio almeno annuali** sull'attuazione del presente regolamento volte a verificare, tra l'altro:

- il **numero delle domande** presentate al SUAP,
- i **tempi** impiegati **per l'istruttoria**,
- I **tempi** per l'**invio telematico** della documentazione agli enti competenti e per il rilascio dell'AUA, nonché
- il rispetto dei tempi previsti per lo svolgimento della **conferenza di servizi**